

Al Sig. SINDACO
Del Comune di

VIESTE

OGGETTO: Domanda di inserimento nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di
SCRUTATORE di seggio elettorale (art. 1 legge 08 marzo 1989, n. 95 ^(a)).

__l__ sottoscritt__ _____ nat__ a _____
il _____, residente a Vieste alla Via _____, n. _____,
di professione _____,

FA DOMANDA

Per essere inserito/a nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale a norma dell'art. 1 della legge 08 marzo 1989, n. 95^(a), e, consapevole delle sanzioni penali previste per chi afferma il falso,

DICHIARA

1. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune;
2. di avere assolto agli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 ^(b) ed all'art. 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 ^(c);
4. di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 ^(d), e dall'art. 104, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361^(e).

Vieste, li _____ 2009

IL DICHIARANTE ⁽¹⁾

⁽¹⁾ La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L'Istanza e la copia fotostatica del documento d'identità possono essere inviate per via telematica (legge 16-06-1998, nr. 191).

Parte riservata all'Ufficio:

Già nell'Albo: _____ Aggiornamento TS: _____ NLG: _____ Reg.: _____

note:

(a) **L. 8 marzo 1989, n. 95.**

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

(b) **D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.**

38. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(c) **D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1).**

23. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(d) **D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.**

96. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89). - Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83) (€ 2.065,83).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83) (€ 2.065,83).

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83) (€ 2.065,83).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

(e) **D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (1).**

104. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 (€ 1.032,91). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).